Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 30 dicembre 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

(5579)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 dicembre 1950, n. 1018.
Modificazioni al testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I ruoli organici del personale della Magistratura del Consiglio di Stato sono stabiliti con la tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 2.

I magistrati del Consiglio di Stato ai quali, con il loro consenso, siano affidati incarichi di carattere continuativo che non consentano il regolare esercizio delle funzioni di istituto, possono essere collocati fuori ruolo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato.

Non possono essere collocati fuori ruolo i magistrati che non abbiano effettivamente esercitato inizialmente, almeno per un triennio, le funzioni di istituto.

La posizione di fuori ruolo non può avere la durata superiore a tre anni consecutivi. Non è consentito il ricollocamento fuori ruolo se non sia decorso almeno un anno di effettivo servizio al Consiglio di Stato dalla cessazione del precedente incarico.

Il numero dei magistrati del Consiglio di Stato che possono essere collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1791, già previsto in diciotto unità dal decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642, è ridotto a dodici.

Oltre che nei casi previsti da altre leggi, sono considerati, di diritto, collocati fuori ruolo i magistrati nominati Ministri, Sottosegretari di Stato o Alti Commissari. Ad essi non si applicano le disposizioni dei precedenti commi.

Si osservano nel resto, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, e successive modificazioni. E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 1 del citato decreto 30 dicembre 1923, numero 2958, modificato dall'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 3.

La riduzione di cui al quarto comma del precedente art. 2 si renderà operante quando i magistrati attualmente fuori ruolo in eccedenza al numero di dodici unità verranno a cessare da detta posizione.

I magistrati attualmente fuori ruolo possono essere conservati in tale posizione anche se non abbiano prestato il periodo iniziale di servizio richiesto dal secondo comma dell'art. 2. Nei loro confronti il triennio previsto nel terzo comma dello stesso art. 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Per i primi referendari e per i referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo previsto dall'art. 4 del testo unico della legge sul Consiglio di Stato, sostituito dall'art. 4 del regio decreto-legge 5 febbraio 1939, n. 478, è ridotto a tre anni.

I posti di consigliere disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge o che si rendano successivamente vacanti sono riservati nel numero necessario per le nomine da conferire ai predetti primi referendari e referendari al compimento del periodo stabilito dal precedente comma.

Art. 5.

I commi secondo e terzo dell'art. 45 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, sono sostituiti dai seguenti:

« La Sezione, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o di ufficio, può rimettere il ricorso all'adunanza plenaria ».

« Prima della discussione il Presidente del Consiglio di Stato, su istanza delle parti o d'ufficio, può deferire all'adunanza plenaria qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza ».

Art. 6.

Il termine previsto nel secondo comma dell'art. 40 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, per la perenzione dei ricorsi, è ridotto a due anni.

Tale termine si applica anche ai ricorsi pendenti; tuttavia, le parti in causa, anche se sia scaduto il termine anzidetto, possono impedire la perenzione, compiendo atti di procedura entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre la scadenza del triennio previsto dal citato art. 40.

Art. 7.

Per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e per il ricorso principale o la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato è istituita una tassa fissa di L. 2000.

La tassa è introitata dall'Ufficio del registro unitamente alle tasse di bollo dovute in modo virtuale per gli atti predetti, a norma delle disposizioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Il deposito per il ricorso per revocazione di decisioni del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 84 del regolamento approvato con regio decreto 17 agosto 1907, numero 642, è elevato a lire 6000.

Le disposizioni di questo articolo entrano in vigore il sessantesimo giorno dalla data della pubblicazione della presente legge.

Art. 8.

Agli effetti dell'art. 81 della Costituzione, alle maggiori spese necessarie per l'attuazione della presente legge si provvede con le entrate derivanti dall'applicazione del precedente art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 9.

Della pubblicazione delle decisioni del Consiglio di Stato è data comunicazione agli avvocati delle parti con biglietto di segreteria in carta non bollata. Il biglietto è consegnato dal segretario della Sezione al destinatario o è rimesso per posta in piego raccomandato, oppure a mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 10.

Nella discussione delle domande incidentali di sospensione sono uditi in Camera di consiglio gli avvocati delle parti che ne abbiano fatta richiesta.

La richiesta può essere fatta anche nella domanda di sospensione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

TABELLA A

		Posti in organico
Presidente	n.	1
Presidenti di Sezione	»	12
Consiglieri	»	60
Primi referendari	»	7
Referendari	»	7
Totale	n.	87

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

LEGGE 23 dicembre 1950, n. 1019.

Provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti tessili elencati nella tabella allegato *A* alla presente legge, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 2 per cento dell'entrata imponibile.

La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei detti prodotti.

Art. 2.

Non costituisce entrata imponibile la vendita dei filati elencati nella tabella allegato *B* alla presente legge, effettuata ai fabbricanti che li impiegano direttamente nella fabbricazione di tessuti, o agli industriali che li impiegano nella trasformazione in filati cucirini o altrimenti preparati per la vendita al minuto, ovvero, nella produzione di filati binati, torti o ritorti di seta o di fibre tessili artificiali e sintetiche.

Le relative fatture di vendita, il cui rilascio è in ogni caso obbligatorio, sono soggette alla tassa ordinaria di bollo di cui all'art. 52 della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, e debbono contenere la specifica indicazione che trattasi di filati acquistati per le produzioni di cui al comma precedente.

Per l'importazione dall'estero dei filati elencati nella citata tabella, allegato *B*, da parte di industriali che li destinano alle produzioni menzionate nel precedente primo comma, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura dell'uno per cento.

Art. 3.

I corrispettivi pagati per la lavorazione presso terzi dei prodotti tessili di cui alla tabella allegato *A*, quando i prodotti ottenuti dalla lavorazione siano ugualmente compresi nella tabella stessa, sono soggetti all'imposta sull'entrata nella misura del 2 per cento.

Art. 4.

L'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento in base al volume degli affari a norma delle disposizioni in vigore è stabilita nella misura del 2 per cento, fatta eccezione per i prodotti e servizi soggetti ad aliquote speciali.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1951.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

ALLEGATO *A*.

Tabella dei prodotti soggetti all'imposta sull'entrata in base all'aliquota del due per cento con riferimento alle voci della tariffa doganale.

SETA E CASCAMI DI SETA

608 Seta tratta. non preparata per la vendita al minuto.
609 Filati di cascami di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto.
610 - Filati di roccadino o pettenuzzo (bourrette) non preparati per la vendita al minuto.
611 Filati di seta o di cascami di seta, anche misti con altre materie tessili, preparati per la vendita al minuto.
614 Crespi di seta o di cascami di seta.
615 Tessuti tipici dell'Estremo Oriente, di seta o di cascami di seta.
616 Tessuti graticolati ed altri tessuti radi di seta o di cascami di seta (schappe) puri o misti (mussoline, grenadines, veli e simili, garze, étamines, ecc.) esclusi i veli da buratti.
617 Tessuti di seta o di cascami di seta (schappe) non nominati nè compresi altrove.
618 Tessuti di roccadino o pettenuzzo (bourrette).
619 Veli da buratti di seta, anche tagliati in qualsiasi forma.
620 Velluti e felpe di seta, di cascami di seta (schappe) di roccadino o pettenuzzo, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

FIBRE TESSILI ARTIFICIALI

621 Fibre artificiali discontinue (corte), in massa o in fasci, pure e assimilitate.
622 Cascami di fibre artificiali, puri o misti, in massa, compresi i cascami di filati e gli sfilacciati.
623 - Fibre articiali discontinue (corte) e cascami di fibre artificiali, puri o misti, cardati e pettinati.
624 Filati di fibre artificiali continue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
625 Filati di rayon e di altre fibre artificiali continue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
627 Filati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
628 - Filati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
629 Crespi di rayon e di altre fibre artificiali continue.
630 Tessuti graticolati ed altri tessuti radi (mussoline, grenadines, veli e simili, garze, étamines, ecc.) di rayon e di altre fibre artificiali continue, puri o misti, esclusi i veli da buratti.
631 Tessuti di rayon e di altre fibre artificiali continue non nominati nè compresi altrove.
632 Tessuti follati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti.
633 Tessuti non follati di fiocco e di altre fibre discontinue, puri o misti, lisci.
634 Veli da buratti di fibre tessili artificiali, anche tagliati in qualsiasi forma.
635 Velluti e felpe di rayon, di fiocco o di altre fibre artificiali continue o discontinue, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

FIBRE TESSILI SINTETICHE

636 Fibre tessili sintetiche in massa, in fasci, in cascami, in sfilacciati, cardate, pettinate, tirate in nastri o lucignoli, pure o miste.
637 Fili o filati di fibre tessili sintetiche continue o discontinue, non preparati per la vendita al minuto.
638 Fili o filati di fibre tessili sintetiche continue o discontinue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
640 Crespi di fibre tessili sintetiche.
641 Tessuti graticolati ed altri tessuti radi (mussoline, grenadines, veli e simili, garze, étamines, ecc.) di fibre tessili sintetiche, pure o miste, esclusi i veli da buratti.
642 Tessuti di fibre tessili sintetiche non nominati nè compresi altrove.
643 Veli da buratti di fibre tessili sintetiche, anche tagliati in qualsiasi forma.
644 Velluti e felpe di fibre tessili sintetiche, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

LANE, PELI E CRINI

651 Filati di lana cardata, puri e assimilati, non preparati per la vendita al minuto.
652 Filati di lana pettinata, puri e assimilati, non preparati per la vendita al minuto.
653 Filati di peli fini, cardati o pettinati, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
654 Filati di lana misti con altre materie tessili, non preparati per la vendita al minuto.
655 Filati di peli grossolani o di crine, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.

656 Filati di lana, di peli fini, di peli grossolani o di crine, cardati o pettinati, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
657 Tessuti di lana o di peli fini.
658 Tessuti di peli grossolani non nominati nè compresi altrove.
659 Tessuti di crini.
660 Velluti e felpe di lana e di peli compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.
661 Coperte di lana o di peli, non confezionate.

COTONE

666 Filati di cotone, puri e assimilati non lucidati, nè mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto.
667 Filati di cotone, puri e assimilati, lucidati o mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto.
668 Filati di cotone, misti, non preparati per la vendita al minuto.
669 Filati di cotone, puri o misti, anche lucidati o mercerizzati, preparati per la vendita al minuto (ritorti a semplice o a più torsioni, cordonetti o di fantasia) greggi, imbianchiti, tinti o stampati.
670 Tessuti di cotone, puri e assimilati, lisci, non mercerizzati.
671 Tessuti di cotone, puri e assimilati, lisci, mercerizzati.
672 Tessuti di cotone, puri e assimilati, operati, non nominati nè compresi altrove, anche mercerizzati.
673 Tessuti di cotone, puri e assimilati, broccati.
674 Tessuti di cotone, puri e assimilati, a punto di garza.
675 Tessuti di cotone, misti.
676 Velluti e felpe di cotone, compresi i tessuti di ciniglia.
677 Tessuti di cotone, puri e assimilati, arricciati, tipo spugna e simili.
678 Coperte di cotone, non confezionate.

LINO E RAMIÈ

681 Filati di lino o di ramiè non preparati per la vendita al minuto, greggi, lisciviati, imbianchiti, tinti o stampati.
682 Filati di lino o di ramiè, puri o misti, preparati per la vendita al minuto, semplici, ritorti o intrecciati.
683 Tessuti di lino o di ramiè
684 Velluti e felpe di lino o di ramiè, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI

689 Filati di canapa e di ginestra, puri o misti.
690 Filati di juta e di fibre assimilate, puri o misti.
691 Filati di altre fibre tessili vegetali non nominate nè comprese altrove, puri o misti.
693 Tessuti di canapa e di ginestra, puri o misti.
694 Tessuti di iuta e di fibre assimilite, puri o misti.
695 Tessuti di altre fibre tessili vegetali non nominate nè comprese altrove, puri o misti.
696 Velluti e felpe di fibre tessili vegetali naturali, escluso il cotone, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

TAPPETI E ARAZZI NASTRI E GALLONI PASSAMANERIA TULLI TESSUTI A RETE PIZZI GUIPURES E RICAMI

700 Tappeti da pavimento a punti annodati od arrotolati.
701 Tappeti da pavimento altri.
703 Nastri e galloni esclusi quelli di fili metallici e di filati metallici.
704 Nastri senza trama, di soli fili di ordito, incollati (bolduc), puri e misti.
705 Passamani, compresi la ciniglia, i fili rivestiti a spirale (guipès., trecce con o senza anima e manufatti simili, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
706 Tulli e tessuti a rete, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
707 Tulli e tessuti a rete, operati (compresi i tulli Bobinots), pizzi a macchina « guipures », di qualsiasi materia tessile, in pezza, in strisce, riunite o no, in motivi ornamentali ed in oggetti pronti per l'uso.
708 Pizzi a mano di qualsiasi materia tessile, in pezza, in strisce, anche riunite, in motivi ornamentali ed in oggetti pronti per l'uso
709 Pizzi chimici e ricami senza fondo visibile.
710 Altri ricami, anche su feltro, con fondo visibile, di materie tessili pure o miste.

OVATTE E FELTRI CORDE E MANUFATTI DI CORDERIA TESSUTI SPECIALI TESSUTI IMPREGNATI O RICOPERTI DI INTONACO MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI.

711 Ovatte non nominate nè comprese altrove, pure o miste.
712 Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, non impregnati, nè spalmati o ricoperti di altre materie, puri o misti.
713 Feltri in pezza o semplicemente tagliati di forma quadrata o rettangolare, impregnati, spalmati o ricoperti: di asfalto, di catrame o di materie simili, di gomma elastica e di altre materie (olii, derivati dalla cellulosa e simili).
715 Cavi, corde e cordicelle, di materie tessili pure o miste.
716 Reti da pesca finite con o senza piombi.
717 Reti non nominate nè comprese altrove, di materie tessili vegetali.
719 Tubi per pompe e altri tubi simili, di materia tessile.
720 Cinghie di trasmissione e nastri trasportatori.
721 Tessuti specialmente preparati per legatoria, cappelleria, disegno e pittura.
722 Tessuti impregnati o ricoperti di intonaco a base di derivati della cellulosa e di altre materie plastiche artificiali.
723 Tele incerate e altri tessuti ricoperti, su di una sola faccia, di intonaco a base di olio essiccativo, a superficie liscia o impressa a secco.
724 Tessuti, puri o misti oleati o ricoperti di uno strato di olio su entrambe le faccie.
726 Tessuti impregnati o intonacati di asfalto, di catrame e di materie simili.
727 Tessuti elastici (tessuti, nastri, tulli, pizzi, passamani, ecc.), non nominati ne compresi altrove, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
728 Tessuti gommati, non nominati nè compresi altrove.
729 Altri tessuti impregnati o intonacati, non nominati nè compresi altrove.
730 Reticelle ad incandescenza, di materie tessili.
731 Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, per lampade, stufe, candele.
732 Altri manufatti tessili per usi tecnici non nominati nè compresi altrove.

MAGLIERIA

733 Maglie in pezza, escluse quelle elastiche ed escluse quelle di fili metallici o di filati metallici.
734 Guanti a maglia, esclusi quelli elastici ed esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
735 Calze e sottocalze per donna, calze e calzini per uomo (esclusi quelli elastici), talloni, punte, solette e manufatti simili di maglia, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
736 Sottovesti a maglia e maglieria intima, non elastiche, escluse quelle di fili metallici o di filati metallici.
737 Altri indumenti a maglia non elastica, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica, non nominati nè compresi altrove, esclusi quelli di fili metallici e di filati metallici.
738 Maglierie elastiche, anche gommate.

VESTIMENTA ED ACCESSORI PER VESTIMENTA DI TESSUTO

743 Fazzoletti da tasca.
744 Sciarpe, scialli, sciallette e fazzoletti da collo.
ex 748 Mutandine e costumi da bagno in maglieria, anche elastici.

MANUFATTI DI TESSUTO NON NOMINATI NE' COMPRESI ALTROVE CAPPELLI E LORO PARTI LAVORI DIVERSI.

750 Coperte confezionate.
ex 751 Biancheria da toeletta per i soli asciugamani.
752 Sacchi da imballaggio.
753 Copertoni per vagoni ferroviari, tende per l'esterno e manufatti simili, vele per imbarcazioni, oggetti per accampamento (amache, secchi, ecc.), di tessuto.
767 Campane di feltro per cappelli.
ex 1350 Nastri impregnati di inchiostro o di un colorante, anche montati su bobine, per macchine da scrivere, da calcolare e simili.

Visto, il Ministro per le finanze: VANONI

ALLEGATO B

Tabella dei prodotti tessili (filati) esenti da imposta generale sull'entrata limitatamente alla vendita all'industriale tessitore con riferimento alle voci della tariffa doganale.

SETA E CASCAMI DI SETA

608 Seta tratta, non preparata per la vendita al minuto.
609 Filati di cascami di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto.
610 Filati di roccadino o pettenuzzo (bourrette) non preparati per la vendita al minuto.
612 - Seta e crino di Firenze.

FIBRE TESSILI E ARTIFICIALI

621 - Fibre artificiali, discontinue (corte), in massa o in fasci, pure e assimilate.
622 Cascami di fibre artificiali, puri o misti, in massa, compresi i cascami di filati e gli sfilacciati.
623 Fibre artificiali discontinue (corte) e cascami di fibre artificiali, puri o misti, cardati e pettinati.
624 Filati di fibre artificiali continue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
627 - Filati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.

FIBRE TESSILI SINTETICHE.

636 - Fibre tessili sintetiche in massa, in fasci, in cascami, in sfilacciati, cardate, pettinate, tirate in nastri o lucignoli, pure o miste.
637 - Fili o filati di fibre tessili sintetiche continue o discontinue, non preparati per la vendita al minuto.

LANE, PELI E CRINI.

651 Filati di lana cardata, puri e assimilati, non preparati per la vendita al minuto.
652 Filati di lana pettinata, puri e assimilati, non preparati per la vendita al minuto.
653 Filati di peli fini, cardati o pettinati, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
654 Filati di lana misti con altre materie tessili, non preparati per la vendita al minuto.
655 Filati di peli grossolani o di crine, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.

COTONE.

666 Filati di cotone, puri e assimilati, non lucidati nè mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto.
667 Filati di cotone, puri e assimilati lucidati o mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto.
668 Filati di cotone misti, non preparati per la vendita al minuto.

LINO E RAMIE'

681 - Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto, greggi, lisciviati, imbiancati, tinti o stampati.

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI.

689 Filati di canapa e di ginestra, puri o misti.
690 Filati di juta e di fibre assimilate, puri o misti.
691 Filati di altre fibre tessili vegetali non nominate nè comprese altrove, puri o misti.

Annotazioni:

I. L'esenzione dall'imposta sull'entrata per l'acquisto di filati elencati nella presente tabella compete anche all'industriale che provvede alla produzione di tessuti, successivamente dall'industriale medesimo impiegati nella fabbricazione di prodotti non tessili.

II. E' esente dall'imposta sull'entrata la vendita di filati di canapa, semplici (voce doganale 689 *a*) effettuata nei confronti di industriali che l'impiegano direttamente nella produzione di cordami, cordicelle e spago.

Visto, *il Ministro per le finanze*: VANONI

LEGGE 28 dicembre 1950, n. 1020.

Proroga di durata delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La disposizione dell'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 424, che proroga al 31 dicembre 1950 le locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda, rimane in vigore fino al 30 aprile 1951.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1950, n. 1021.

Modificazioni degli organici provvisori degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 13 ottobre 1950, n. 923, concernente gli organici provvisori degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Gli organici provvisori degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare fissati dalla tabella annessa alla legge 13 ottobre 1950, n. 923, sono variati in conformità della tabella annessa al presente decreto, firmata dai Ministri per la difesa e per il tesoro.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1950
Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 134. — CARLOMAGNO

Tabella dei nuovi organici provvisori degli Ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica.

GRADO	ARMA AERONAUTICA									GENIO AERONAUTICO			CORPO DI COMMISS.TO		CORPO SANITARIO AERONAUTICO	TOTALE
			Ruolo specialisti								Ruolo assistenti tecnici					
	Ruolo naviganti	Ruolo servizi	motoristi	montatori	marconisti	armieri	elettricisti	fotografi	automobilisti	Ruolo ingegneri	categoria costruttori	categoria meteorologhi	Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione		
Generali di S. A.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Generali di D. A.	13	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	16
Generali di B. A.	15	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	1	20
Colonnelli	83	11	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	12	—	10	130
Tenenti colonnelli	196	34	—	—	—	—	—	—	—	47	—	—	37	—	30	344
Maggiori	190	48	—	—	—	—	—	—	—	42	—	—	42	—	24	346
Capitani	550	265	22	16	27	9	15	6	34	165	52	48	143	103	63	1.518
Subalterni	539	117	16	14	20	7	7	4	15	83	54	49	65	99	49	1.138
			38	30	47	16	22	10	49							
TOTALI . . .	1.593	475	212							354	106	97	302	202	178	3.519

Visto, *il Ministro per il tesoro*
PELLA

Visto, *il Ministro per la difesa*
PACCIARDI

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1950.

Modificazione ai decreti Ministeriali 1° luglio 1929 e 2 gennaio 1950, relativi alla circoscrizione degli Osservatori fitopatologici di Pescara, Pisa e Firenze.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, nonchè il regolamento per l'applicazione della suindicata legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1929, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1929, registro Ministero dell'economia nazionale n. 3, foglio n. 366, con il quale vengono istituiti gli Osservatori fitopatologici e fissate le relative circoscrizioni;

Visto il decreto Ministeriale 2 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1950, registro Ministero dell'agricoltura e foreste n. 40, foglio n. 136, con il quale viene istituito l'Osservatorio fitopatologico di Pescara;

Ritenuta la opportunità di modificare, per comprovate esigenze del servizio fitosanitario, la circoscrizione degli Osservatori fitopatologici di Pescara, Pisa e Firenze;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti Ministeriali 1° luglio 1929 e 2 gennaio 1950, con effetto dal 1° gennaio 1951, la circoscrizione degli Osservatori fitopatologici appresso indicati resta fissato come segue:

Osservatorio fitopatologico di Pescara: provincie di L'Aquila, Pescara, Chieti, Teramo, Campobasso, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro Urbino;

Osservatorio fitopatologico di Pisa: provincie di Pisa, Lucca e Apuania;

Osservatorio fitopatologico di Firenze: provincie di Arezzo, Firenze, Livorno, Grosseto, Pistoia e Siena.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 novembre 1950

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 63, foglio n. 78. — BERITELLI

(5490)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1950.

Composizione del Comitato previsto dall'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 848, concernente agevolazioni doganali per lo sviluppo ed il riammodernamento dell'attrezzatura industriale ed agricola nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 848, concernente agevolazioni doganali per lo sviluppo ed il riammodernamento dell'attrezzatura industriale ed agricola nazionale;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 della legge citata, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 21 novembre 1950, ha designato a presiedere il Comitato previsto nell'art. 2 della stessa legge l'on. prof. avv. Edgardo Castelli, Sottosegretario di Stato per le finanze;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Il Comitato previsto nell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 848, è composto come segue:

Presidente:

on. prof. avv. Edgardo Castelli, Sottosegretario di Stato per le finanze.

Membri:

dott. Mariano Alinei, ispettore generale e dott. Davide De Luca, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

dott. Carlo Urcioli, direttore generale e dott. Antonio Bardoscia, capo servizio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

dott. Mario Scapaccino, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

dott. Giuseppe Nicoletti, direttore generale e dott. Giovanni Bernasconi, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

dott. Gino Bolaffi, direttore generale, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Mario Ferrari Aggradi, segretario generale del C.I.R.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1950
Registro Finanze n. 28, foglio n. 49. — LESEN

(5576)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1950.

Norme per la concessione della aliquota ridotta della imposta di fabbricazione per la benzina acquistata, con speciali buoni, dagli automobilisti e dai motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D'INTESA CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE FINANZE E PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la tabella *B*, annessa al decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202, con la quale è stata, fra l'altro, concessa l'aliquota ridotta della imposta di fabbricazione per la benzina acquistata, con speciali buoni, dagli automobilisti e dai motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero nei viaggi di diporto nello Stato;

Determina:

Art. 1.

Il quantitativo di benzina che, ai sensi della tabella *B*, annessa al decreto-legge 11 marzo 1950 n, 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202, gli automobilisti stranieri od italiani residenti all'estero possono acquistare nei viaggi di diporto nel territorio della Repubblica è fissato in:

litri 30 giornalieri per gli automobilisti;

litri 10 giornalieri per i motociclisti muniti di motocicli di cilindrata non inferiore a 125 cc.;

litri 5 giornalieri ai motociclisti muniti di motociclo o di bicicletta a motore di cilindrata inferiore a 125 cc.;

ed è limitato ad un massimo di novanta giorni di permanenza continuativa per ogni anno.

Art. 2.

Del beneficio previsto dal precedente articolo possono fruire esclusivamente i turisti stranieri od italiani residenti all'estero che vengono temporaneamente per diporto nello Stato con autovettura o motocicletta propria. Sono quindi esclusi dal beneficio i torpedoni, gli autoveicoli industriali o le autovetture da noleggio, salvo il caso che queste ultime siano a completa disposizione del turista e condotte da lui stesso.

Art. 3.

L'Ente Nazionale delle Industrie Turistiche (E.N.I.T.) e l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) sono autorizzati a provvedere alla emissione ed alla vendita di appositi buoni, per l'acquisto della benzina a prezzo ridotto, in tagli da cinque e da dieci litri.

Sono consentiti due tipi di « buoni »:

per benzina comune;

per supercarburante.

I « buoni » sono stampati su speciale carta, di colore diverso a seconda del tipo e del quantitativo di carburante e ciascuno di essi è contraddistinto da una « serie » e, per ciascuna « serie », da un numero progressivo.

Art. 4.

Il prezzo di cessione dei buoni, che è comprensivo di quello del carburante da ritirare, è fissato periodicamente dal Ministero dell'industria e del commercio, d'intesa col Commissariato per il turismo.

Art. 5.

I buoni hanno potere liberatorio per il ritiro di benzina presso qualsiasi distributore delle aziende petrolifere distributrici a rete nazionale. Non sono cedibili, nè possono essere usati per il rifornimento di una autovettura o di una motocicletta diversa da quella indicata nella carta carburante di cui al successivo art. 7, in possesso del turista.

Non è consentito in alcun caso il rilascio di duplicati dei buoni emessi.

Art. 6.

Il rilascio dei buoni è subordinato alla esibizione del passaporto. Gli italiani residenti all'estero devono comprovare siffatta circostanza con idonei documenti.

Art. 7.

Gli uffici incaricati della vendita dei buoni, all'atto del primo rilascio, consegnano al turista una « carta carburante » conforme al modello allegato, dalla quale deve essere staccato preventivamente il « tagliando *B* », costituente la « scheda di controllo ».

La « carta carburante » è contraddistinta da un numero progressivo e contiene i seguenti dati:

a) nome, cognome e domicilio all'estero del turista;

b) data del rilascio;

c) numero della targa dell'autoveicolo (autovettura o motociclo);

d) estremi del documento doganale relativo allo autoveicolo;

e) data di entrata dell'autoveicolo;

f) data di uscita dell'autoveicolo;

g) elenco progressivo delle distribuzioni dei buoni benzina nel quale vengono di volta in volta annotati:

1) la data di emissione dei buoni, convalidata dal timbro dell'ufficio emittente;

2) il numero progressivo e la serie dei buoni consegnati;

3) il totale dei litri di benzina corrispondente ai buoni.

La « carta carburante » deve essere presentata alla dogana di entrata, che, dopo averla completata dei dati relativi alle lettere *d*) ed *e*) e convalidata dal timbro d'ufficio, prende nota del rilascio di essa sul documento doganale di temporanea importazione.

Art. 8.

Il primo acquisto di buoni non può eccedere il quantitativo di carburante corrispondente ad un periodo di permanenza di dieci giorni.

Per i successivi periodi di permanenza i turisti possono acquistare i buoni occorrenti, sempre nei limiti massimi del fabbisogno relativo a dieci giorni per volta, presso gli uffici autorizzati, verso presentazione della « carta carburante », sulla quale viene annotato il numero dei buoni, con la indicazione della serie e del numero distintivo di essi, come prescritto alla lettera *g*) del precedente articolo.

Art. 9.

I buoni non utilizzati sono ammessi al rimborso dopo effettuati i necessari riscontri. A tali fini, i buoni non utilizzati devono essere presentati ad uno degli Uffici autorizzati dall'E.N.I.T o dall'A.C.I. che appone le occorrenti annotazioni sulla « carta carburante ».

Art. 10.

Al momento della riesportazione della autovettura o della motocicletta il turista deve consegnare la « carta carburante » all'Ufficio doganale di confine, che vi appone il proprio visto di uscita.

Detto ufficio, in base alle annotazioni risultanti dalla « carta carburante », accerta che la quantità complessiva di carburante acquistata dal turista corrisponde al periodo di effettiva permanenza nello Stato. Qualora il turista abbia utilizzato buoni eccedenti il quantitativo di carburante al quale aveva diritto in base al numero dei giorni di permanenza in Italia, su tale eccedenza l'ufficio doganale di confine riscuote la differenza tra l'imposta di fabbricazione dovuta e quella ridotta già corrisposta, e ne prende nota sulla « carta carburante ».

La « carta carburante» ritirata dagli uffici doganali, deve essere rimessa all'ufficio di frontiera dell'E.N.I.T. o dell'A.C.I.

Art. 11.

L'E.N.I.T. e l'A.C.I., sotto la vigilanza e l'assistenza dei rappresentanti delle Amministrazioni centrali interessate, provvedono di comune accordo a:

stampare e distribuire i buoni e le carte carburanti;

raccogliere ed ordinare i tagliandi *B* delle carte carburanti rilasciate, nonchè le carte carburanti ed i buoni restituiti dai turisti al momento della loro uscita dallo Stato;

raccogliere e controllare i buoni presentati, per il pagamento dalle aziende petrolifere distributrici, ai fini del rimborso delle somme che ciascuno dei due Enti è tenuto ad effettuare alle aziende stesse, in relazione alle avvenute erogazioni;

rimettere periodicamente al Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane — un elenco, in duplice copia, del quantitativo complessivo di carburante che ciascuna azienda petrolifera ha erogato in ciascun bimestre, unitamente ai buoni relativi e alle carte carburanti ritirate dagli Uffici doganali.

Art. 12.

Su richiesta del Ministero dell'industria e commercio — Direzione generale produzione industriale — il Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane — autorizza le società petrolifere a rete nazionale a ritirare, con pagamento della imposta di fabbricazione ridotta, il quantitativo di carburante che ciascuna di esse può presumibilmente erogare in ciascun bimestre. Il quantitativo di carburante ritirato con pagamento ridotto della imposta di fabbricazione sarà tenuto in evidenza mediante apposito conto a scalare, finò a quando non sarà stato comprovato, nei modi previsti dall'ultimo comma del precedente articolo, la regolare erogazione di tutto il quantitativo di benzina ritirato.

Art. 13.

Norme transitorie.

I turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, proprietari di autovetture e motocicli importati temporaneamente in Italia prima dell'entrata in vigore del presente decreto, possono acquistare i buoni benzina presso uno degli uffici distributori all'interno ed alle frontiere.

Il beneficio è limitato al periodo compreso dal giorno in cui la carta carburante è richiesta ed emessa fino allo scadere dei novanta giorni di cui all'art. 1 da computarsi dalla data in cui l'autoveicolo o la motocicletta sono effettivamente entrati in Italia.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1950

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1950
Registro Presidenza n. 43, foglio n. 46

(Verso)

Stemma ENIT	Stemma ACI	*N.* ....

ENTE NAZIONALE INDUSTRIE TURISTICHE
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

CARTA CARBURANTE

Sig. ....

....

....

(.........)

DATA DI EMISSIONE :

DOCUMENTO DOGAN. : DITTICO TRITTICO CARNET N.

TARGA : Auto-moto

DOGANA DI ENTRATA (Timbro a data)

DOGANA DI USCITA : (Timbro a data)

DISTRIBUZIONE DEI BUONI BENZINA

Timbro Ufficio distributore	DATA	Numero progressivo e serie dei buoni	LITRI
1			
2			

TAGLIANDO *B*

Timbro Ufficio emittente

N. ....

ENTE NAZIONALE INDUSTRIE TURISTICHE
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

CARTA CARBURANTE

Sig.

( )

DATA DI EMISSIONE :

DOCUMENTO DOGAN. : DITTICO TRITTICO CARNET N.

TARGA : Auto-moto

(Recto)

Timbro Ufficio distributore	DATA	Numero progressivo e serie dei buoni	LITRI
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

(5506)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1950.

Proroga dei poteri conferiti al liquidatore dell'Ente di assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 10 agosto 1950, con il quale il dott. Alberto Micheletti è stato nominato liquidatore dell'Ente di assistenza sociale già promosso dalla Confederazione sindacale dei lavoratori italiani;

Considerato che il liquidatore non ha potuto, per cause indipendenti dalla sua volontà, espletare il compito affidatogli entro il termine stabilito nel decreto di nomina;

Decreta:

Il dott. Alberto Micheletti continua ad esercitare, fino al 31 marzo 1951, le funzioni di liquidatore del disciolto Ente di assistenza sociale.

Roma, addì 11 dicembre 1950

Il Ministro: MARAZZA

(5542)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1950.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nella « Mostra-mercato internazionale delle calzature » di Vigevano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal Comitato organizzatore della « Mostra-mercato internazionale delle calzature » di Vigevano, pervenuta in data 18 dicembre 1950,

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra-mercato internazionale delle calzature » che avrà luogo a Vigevano dal 13 al 23 gennaio 1951, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti, a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354

Roma, addì 22 dicembre 1950

Il Ministro: TOGNI

(5513)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1950.

Esenzione doganale pel legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 527 della tariffa dei dazi doganali;

Determina:

Articolo unico.

Per l'anno 1951 è ammesso alla importazione, in esenzione da dazio, il contingente di quintali 4.700.000 (quattromilionisettecentomila) di legno comune rozzo, destinato alla fabbricazione di pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 dicembre 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1950
Registro Finanze n. 28, foglio n. 48. — LESEN

(5577)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1950.

Proroga del termine per la presentazione delle denuncie di beni, diritti ed interessi italiani in Albania.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 79 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;

Visto l'art. 1 della legge 4 luglio 1950, n. 590;

Visto il decreto Ministeriale 21 ottobre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 250 del 30 ottobre 1950, col quale sono state emanate norme circa le modalità di denuncia dei beni, diritti ed interessi in Albania;

Attesa la necessità di prorogare congruamente il termine fissato col decreto Ministeriale sopra citato, per dare la possibilità agli interessati di presentare le denuncie debitamente documentate;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle denuncie di beni, diritti ed interessi stabilito con il decreto Ministeriale 21 ottobre 1950 per i beni soggetti a perdita in applicazione del Trattato di pace è prorogato al 30 aprile 1951.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1950

Il Ministro: PELLA

(5525)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1950.

Proroga del termine per la presentazione delle denuncie di beni, diritti ed interessi italiani in Etiopia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 79 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;

Visto l'art. 1 della legge 4 luglio 1950, n. 590;

Visto il decreto Ministeriale 21 ottobre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 250 del 30 ottobre 1950, col quale sono state emanate norme circa le modalità di denuncia dei beni, diritti ed interessi in Etiopia;

Attesa la necessità di prorogare congruamente il termine fissato col decreto Ministeriale sopra citato, per dare la possibilità agli interessati di presentare le denuncie debitamente documentate;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle denuncie di beni, diritti ed interessi stabilito con il decreto Ministeriale 21 ottobre 1950 per i beni soggetti a perdita in applicazione del Trattato di pace è prorogato al 30 aprile 1951.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1950

Il Ministro: PELLA

(5524)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1950.

Divieto dell'uso in pubblico di divise o uniformi da parte di associazioni od organizzazioni.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare in via temporanea l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni od organizzazioni;

Decreta:

Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 dicembre 1951 è vietato l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di aderenti ad associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura, fatta eccezione per le associazioni sportive e per gli istituti o convitti di istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1950

Il Ministro: SCELBA

(5526)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Decadenza dalla nomina a notaio

Con decreto Presidenziale 17 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1950, il signor Laudani Giuseppe di Carmelo è dichiarato decaduto dalla nomina a notaio per non aver assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nella sede assegnatagli di Montefusco, distretto notarile di Benevento.

(5518)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1950, è stato accolto il ricorso prodotto dal sig. Piscione Michele avverso la decisione 22 luglio 1949, n. 04.36339, con la quale la Direzione generale dei monopoli di Stato annullò il provvedimento di assegnazione a di lui favore della gerenza provvisoria della rivendita tabacchi di nuova istituzione in Montesilvano Spiaggia.

(5470)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Modena è vacante la cattedra di clinica medica generale e terapia medica, cui la Facoltà medesima intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande al preside della Facoltà interessata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5566)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1950, è stato respinto il ricorso straordinario 25 maggio 1948, proposto dalla Società italiana per imprese elettriche « Dinamo », con sede in Milano, avverso il decreto Presidenziale in data 21 novembre 1947, n. 4085.

(5492)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato, di un relitto d'alveo del torrente Allaro, sito nel comune di Caulonia.

Con decreto interministeriale 28 ottobre 1950, n. 1758, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato, del relitto d'alveo in destra del torrente Allaro, in contrada Frauzzo del comune di Caulonia, della superficie di complessivi mq. 56.400 e specificato nell'estratto catastale in data 7 dicembre 1948 scala 1:2000, che fa parte integrante del decreto stesso.

(5395)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimentale semestrale

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 20.

E' stato denunziato lo smarrimento del secondo mezzo foglio compartimenti semestrali relativo al certificato nominativo del Prestito redimibile 3,50 % (1934) n. 385119, di annue L. 52,50, intestato a Gualtieri Sebastiano di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre domiciliata a Giardini (Messina).

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298, alla chiesta operazione.

Roma, addì 23 ottobre 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4624)

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 29.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1301 — Data: 11 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Galluzzo Salvatore di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 216 — Data: 21 settembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Polito Maria — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 139 — Data: 22 settembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Vannucci Mario fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 304 — Data: 4 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Nesti Nedo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1219 — Data: 3 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Negro Secondo fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1112 — Data: 21 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pistoia — Intestazione: Nesti Boldino fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 129 — Data: 13 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Gambino Emanuele fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Capitale L. 5100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26180 — Data: 24 ottobre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Parisio Mario fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale L 4600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26175 — Data: 24 ottobre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Forquet Giulia fu Guglielmo — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2668 — Data 10 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Bottoni Ermelinda fu Augusto — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile — Capitale L 23.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1399 — Data: 9 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Avitabile Errico — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 14.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 — Data: 10 agosto 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione: Didomenico Sebastiano — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1500 — Data: 3 luglio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Venezia — Intestazione: Brigo Mario — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 24 settembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Cioci Giuseppina fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 134 — Data: 21 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Bazzucchi Maria di Fernando — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 — Data: 9 agosto 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Latina — Intestazione: Ceraldi Pietro di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1500 — Data: 19 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: d'Andria Gennaro fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Capitale L. 170.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 243 — Data: 7 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caltanissetta — Intestazione: Alaimo Giuseppe fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1992 — Data: 18 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Silveri Gennaro di Mauro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 — Data: 17 novembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trieste — Intestazione: Stener Giuseppe fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 — Data: 18 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Treviso — Intestazione: Lucchese Angelo fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 190.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4714 412 — Data: 30 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Crescenzo Gaetano di Orazio Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 51.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 128 — Data: 10 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Salin Giovanni fu Attilio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 420.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 dicembre 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5357)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 12 settembre 1949, n. 36294, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta medica di Vezza d'Alba è rimasta vacante di titolare per la rinuncia del vincitore precedentemente designato e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Viste le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione delle sedi suindicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Goria Antonio, idoneo al concorso suindicato, è dichiarato vincitore della condotta comunale di Vezza d'Alba.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato, la cui Amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 28 novembre 1950

Il prefetto: GLORIA

(5402)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio 11 dicembre 1946, n. 38207, con il quale venivano posti a concorso le sedi delle condotte veterinarie, vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1946;

Visto il decreto prefettizio 6 febbraio 1947, n. 3687, col quale veniva prorogato fino alle ore 16 del 30 aprile 1947 il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso;

Visto il decreto prefettizio 31 dicembre 1948, n. 34625, col quale veniva aggiunta al bando di concorso di cui sopra la condotta veterinaria consorziale di San Sebastiano Curone ed ammessa, limitatamente a tale condotta, la presentazione delle domande di partecipazione al concorso fino alle ore 12 del 20 marzo 1948;

Visto il decreto prefettizio n. 14959/San. in data 11 agosto 1949, col quale venivano ammessi al concorso sessantasette concorrenti;

Visti i verbali delle graduatorie compilate dalla Commissione giudicatrice interprovinciale;

Visto l'art 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso specificato in premessa:

1. Morini dott. Emilio . . . punti 120,16 su 150
2. Bodoira dott. Paolo . . . » 119,82 »
3. Galanzino dott. Andrea . . . » 111,02 »
4. Oddone dott. Carlo . . . » 106,67 »
5. Grassi dott. Francesco . . . » 106,36 »
6. Aiachini dott. Giovanni . . . punti 106,29 su 150
7. Ricaldone dott. Vittorio . . . » 106,11 »
8. Manzin dott. Igino . . . » 106 — »
9. Francese dott. Giuseppe . . . » 98,05 »
10. Roveda dott. Giovanni . . . » 98 — »
11. Parissotto dott Rinaldo . . . » 97,61 »
12. Pellegri dott. Gabriele . . . » 97,15 »
13. Pellizzeris dott. Giuseppe . . . » 94,51 »
14. Coppo dott. Mario . . . » 93,06 »
15. Volpe dott. Giuseppe . . . » 92,05 »
16. Gallo dott. Bruno . . . » 92 — »
17. Gallina dott. Elio . . . » 90,32 »
18. Bionaz dott. Eugenio . . . » 89,50 »
19. Morone dott. Antonio . . . » 89,34 »
20. Lago dott. Giacomo . . . » 87,75 »
21. Gambino dott. Domenico . . . » 87,55 »
22. Simonelli dott. Sergio . . . » 86,51 »
23. Dolando dott. Ezio . . . » 85,80 »
24. Montanari dott. Mario . . . » 85,12 »
25. Wagner dott. Ivan . . . » 83,90 »
26. Piana dott. Giuseppe . . . » 82,27 »
27. Cirrito dott. Francesco . . . » 78,52 »
28. Grassi dott. Elio . . . » 78,10 »
29. Orsini dott. Giuseppe . . . » 77,80 »
30. Bianchi dott. Guglielmo . . . » 77,49 »
31. Bertolini dott. Emanuele . . . » 76,85 »
32. Bassi dott. Alessio . . . » 76,62 »
33. Quartero dott. Federico . . . » 76,21 »
34. Meda dott Augusto . . . » 75,93 »
35. Ragni dott. Guglielmo . . . » 75 — »
36. Godino dott. Benvenuto . . . » 74,43 »
37. Brusati dott. Vincenzo . . . » 73,74 »
38. Montessoro dott Agostino . . . » 70,75 »
39. Cavalli dott. Giovanni . . . » 70,31 »
40. Corazza dott. Lino . . . » 70,08 »
41. Negri dott. Silvio . . . » 69,56 »
42. De Paoli dott. Luigi . . . » 67,90 »
43. Saviotti dott. Giovanni . . . » 67,49 »
44. Bertolino dott. Andrea . . . » 67,39 »
45. Berta dott. Giovanni . . . » 63,31 »
46. Gozzelino dott. Giuseppe . . . » 62,75 »
47. Fellegara dott Franco . . . » 61,12 »
48. Spreafico dott. Carlo . . . » 59,93 »
49. Ferrario dott. Gino . . . » 58,62 »
50. Carrara dott. Giacomo . . . » 58 — »
51. Dettoni dott. Luigi . . . » 57,58 »
52. Basaluzzo dott. Giuseppe . . . » 54,57 »

Alessandria, addì 27 novembre 1950

Il Prefetto.

(5334)

PREFETTURA DI SIENA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il decreto prefettizio 31514, in data 31 dicembre 1948, con il quale venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1948;

Visti i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice e constatata la regolarità delle operazioni;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle partecipanti al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1948 dichiarate idonee dalla Commissione giudicatrice:

1. Ginanneschi Natalina . . . punti 88,975 su 150
2. Zillo Anita . . . » 84,25 »
3. Banchi Fosca . . . » 84 — »
4. Brogi Zita . . . » 80,875 »
5. Mariotti Raffaella . . . » 80,125 »
6. Faltoni Irma . . . » 79,575 »

7. Nardi Andreina	punti	76,575 su 150
8. Ciacci Dina	»	76,50 »
9. Bruni Marina	»	76,15 »
10. Butini Adiva	»	75,925 »
11. Maggi Bruna	»	75,50 »
12. Rossi Rita	»	73,30 »
13. Putignani Emma	»	73 — »
14. Bencivelli Irma	»	72 — »
15. Lorenzetti Bruna	»	71 — »
16. Legramante Giulia	»	67 — »
17. Zacchei Angiolina	»	65 — »
18. Terni Tecla	»	57,675 »
19. Romagnoli Riccarda	»	53 — »
20. Guerrini Sara	»	52,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Siena, addì 22 novembre 1950

Il prefetto: SPASIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il proprio decreto n. 21778 del 22 novembre 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1948, dichiarate idonee dalla Commissione giudicatrice;

Viste le domande delle interessate, con la indicazione delle condotte per le quali intendevano concorrere in ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso per la condotta a fianco di ciascuna segnata:

1) Ginanneschi Natalina: Monteroni D'Arbia (capoluogo);
2) Zilio Annita: San Giovanni D'Asso (Montisi);
3) Banchi Fosca: Pienza (capoluogo).

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Siena, addì 25 novembre 1950

Il prefetto: SPASIANO

(5345)

PREFETTURA DI CREMONA

Graduatoria del concorso al posto di medico aggiunto presso l'Ufficio sanitario del comune di Cremona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il decreto prefettizio in data 28 febbraio 1949, n. 5016, col quale veniva indetto il concorso per titoli ed esami al posto di medico aggiunto presso l'Ufficio sanitario del comune di Cremona;

Vista la graduatoria di merito in data 28 novembre 1950 formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 8 novembre 1949, n. 20425.2/12607, modificato con successivo decreto n. 20425.2/12607 del 25 settembre 1950;

Visti gli atti relativi ai lavori della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso di cui in narrativa la quale comprende solo il:

dott. Gusberti Mario di Emilio, idoneo con punti 72,825/150.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello del comune di Cremona.

Cremona, addì 9 dicembre 1950

Il prefetto: BINNA

(5404)

PREFETTURA DI LUCCA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto n. 3257-San. del 9 febbraio 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1946, bandito con decreto prefettizio n. 10915-San. del 18 giugno 1947;

Visto il proprio decreto n. 3256-San. del 9 febbraio 1950, con il quale è stata effettuata la prima assegnazione delle sedi ai vincitori del suddetto concorso;

Ritenuta la necessità di modificare il precitato decreto in conseguenza delle variazioni determinatesi a seguito delle rinuncie esplicite o delle decadenze nelle quali sono incorsi gli interpellati e i nominati per non avere accettato la nomina o assunto servizio ai sensi di legge;

Viste le domande prodotte dai concorrenti risultati idonei e l'ordine di preferenza delle sedi in esse indicato;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il definitivo conferimento delle sedi messe a concorso col decreto prefettizio indicato in premesse, è stabilito come segue:

1) Viareggio, 2ª condotta: Billi dott. Alberto;
2) Viareggio Torre del Lago: Ricci dott. Guido;
3) Lucca Ponte San Pietro: Spoto dott. Gaetano;
4) Camaiore - Capezzano: Salvi dott. Baldo;
5) Massarosa, capoluogo: Crotti dott. Pietro;
6) Altopascio: Paoli dott. Giuseppe;
7) Capannori - Colle di Compito: Leone dott. Emidio;
8) Montecarlo: Cecchini dott. Luigi;
9) Bagni di Lucca Fabbriche: Alderici dott. Numa;
10) Gallicano: Alessandri dott. Stringari Pietro;
11) Borgo a Mozzano, 2ª condotta: Rigali dott. Domenico;
12) Massarosa Corsanico: Ferrara dott. Giuseppe;
13) Camaiore - Lombrici: Marchetti dott. Giuseppe;
14) Camaiore Valpromaro: Luvisi dott. Pietro;
15) Villa Collemandina: Sarteschi dott. Domenico;
16) San Romano Garfagnana: Santini dott. Carlo.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 4 dicembre 1950

Il prefetto: LAURA

(5338)

PREFETTURA DI PISTOIA

Graduatoria generale del concorso a un posto di medico condotto vacante nella provincia di Pistoia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto n. 13450 San. del 31 dicembre 1948, con il quale veniva bandito il concorso per la condotta medica di Pistoia (Porta Carratica 1° Arca) vacante al 30 novembre 1948;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto A.C.I.S. n. 20460-2/8336 del 28 aprile 1950;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; e l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1938, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno preso parte al concorso di cui sopra:

1. Butelli dott. Fidalmo	punti	124,500 su 150
2. Mazzocchi dott. Vincenzo	»	119,500 »
3. Lomi dott. Francesco	»	116,873 »
4. Dolfi dott. Giuseppe	»	114,291 »
5. Baldi dott. Tullio	»	102,328 »
6. Silvestrini dott. Giampiero	»	96,955 »
7. Giannelli dott. Mauro	»	94,540 »

8. Pierozzi dott. Camillo . punti 93,283 su 150
9. Gherardi dott. Gherardo . . » 88,955 »
10. Cattivello dott. Gino . . » 68,000 »
11. Mazzocchi dott. Mario . . » 56,622 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nelle forme prescritte dall'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, succitato.

Pistoia, addì 15 novembre 1950

Il prefetto: FESTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto n. 17281 del 15 novembre 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per la condotta medica di Pistoia (Porta Carratica 1° - Arca) vacante al 30 novembre 1948;
Viste le domande presentate dai concorrenti;
Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Butelli Fidalmo primo classificato è dichiarato vincitore del concorso suindicato.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nelle forme prescritte dall'art. 24 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, succitato.

Pistoia, addì 15 novembre 1950

Il prefetto: FESTA

(5342)

PREFETTURA DI AREZZO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Arezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il proprio precedente decreto n. 24086/San. del 3 aprile 1950, con il quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso a diciotto posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Arezzo, bandito con decreto prefettizio n. 23494 del 3 settembre 1947, modificato con successivi decreti n. 15232 del 2 settembre 1950 e del 20 ottobre 1950;
Visto che, a seguito delle rinuncie o della mancata accettazione delle rispettive assegnatarie, si sono rese vacanti le condotte ostetriche di Arezzo (9ª Rassinata), Cortona (1ª capoluogo), Cortona (4ª Riccio Terontola), Cortona (6ª Fratta e Creti), Cortona (7ª Teverina), Chiusi della Verna (capoluogo), Stia (1ª capoluogo);
Preso atto che nel frattempo la 2ª condotta di Stia, è stata soppressa con provvedimento di quell'Amministrazione comunale, approvato nelle forme e termini di legge;
Viste le dichiarazioni d'accettazione delle candidate già nominate ad altro posto, appositamente interpellate, pervenute entro il termine stabilito;
Visto il combinato disposto dagli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica dei provvedimenti di cui al primo comma della premessa, le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna segnate:

Serrai Iolanda: Arezzo (9ª Rassinata);
Baccanelli Maria: Chiusi della Verna (capoluogo);
Bianchi Carla: Cortona (1ª capoluogo);
Bernardini Elena: Cortona (4ª Riccio Terontola);
Verdi Migliori Gabriella: Cortona (6ª Fratta e Creti);
Magrini Luisa: Cortona (7ª Teverina);
Ceccherini Elisabetta: Stia (1ª capoluogo).

Non viene assegnata la 2ª condotta di Stia perchè soppressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 9 dicembre 1950

Il prefetto: FRANCI

(5401)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria del concorso al posto di medico condotto nel Consorzio medico di Spiazzo

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che il vincitore del concorso al posto di medico condotto del Consorzio medico di Spiazzo ha rinunciato alla nomina;
Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 10 agosto 1950, n. 17688/III.a, ed hanno indicato il suddetto posto in ordine di preferenza, interpellati, il dott. Fronza Remigio ha dichiarato di accettare la nomina;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Fronza Remigio è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico consorziale di Spiazzo ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 4 dicembre 1950

Il Commissario del Governo: BISIA

(5348)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.